



Direzione Urbanistica  
Il Direttore  
Arch. Rosa Giardi

Italia  
Nostra



LEGAMBIENTE  
O.N.L.U.S.

**Pro Natura Torino Onlus    Italia Nostra Onlus    Legambiente Ecopolis Onlus**

c/o Pro Natura Torino Onlus, via Pastrengo 13, 10128 Torino

DIREZIONE CENTRALE  
PUBBLICITA' TERRITORIO  
E LAVORO

PEC. 1521 DATA 14/05/2012  
TEL. 6 10 FAX 255  
ARRIVO 3

**AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TORINO**

**Oggetto: "VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. ADOZIONE." (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 marzo 2012). OSSERVAZIONI.**

Le scriventi Associazioni:

- **PRO NATURA TORINO** (Onlus), con sede in Via Pastrengo n. 13 - 10128 Torino, nella persona del Presidente pro-tempore prof. Paola Campassi;
  - **ITALIA NOSTRA** Consiglio Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Via Massena, n. 71 - 10128 Torino, nella persona della Referente sulla pianificazione territoriale, arch. Maria Teresa Roli;
  - **LEGAMBIENTE** Circolo Ecopolis Torino, con sede in Via Berthollet n. 43 - 10125 Torino, nella persona del Presidente dott. Antonella Visintin,
- formulano le osservazioni che seguono ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977, nel pubblico interesse, nonché ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90 e s.m.i., nel merito dei contenuti del progetto preliminare di Variante citato all'oggetto, di cui all'Avviso pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 16 del 19.04.2012.

**Premessa.**

Con la variante n. 255 il Comune di Torino intende procrastinare *sine die* la disciplina delle attività esistenti ubicate in zona impropria, segnatamente, in aree a parco fluviale, sia all'interno che all'esterno del P.T.O. del Po o del vigente Piano d'Area della fascia fluviale del Po, tratto torinese.

**1. Osservazioni puntuali.**

**1.1** La variante, nella sua formulazione di carattere esclusivamente normativo, tende a non affrontare in modo puntuale le localizzazioni in atto di attività site in zone improprie, già disciplinate dall'art. 21 NUEA comma 5bis, introdotto dalla variante normativa n. 37 approvata nel marzo 2002. L'arco temporale del regime transitorio del citato comma 5bis viene riproposto ora con il comma 5ter, senza apportare alcuna specificazione circa la permanenza dell'efficacia delle previsioni vigenti di carattere "transitorio" del comma 5bis, che assumono così valenza consolidata. E' necessario localizzare puntualmente sulle tavole di PRG le aziende interessate dall'applicazione del comma 5bis dell'art. 21, e le aziende interessate dal comma 5ter introdotto dalla variante 255.

**1.2** Il secondo aspetto attiene al carattere "esclusivo" (ma non dichiarato esplicitamente) attribuito dalla variante all'azienda Rockwood, sita in via Reiss Romoli, i cui immobili

interessano le aree a Parco P17 e disciplinate da apposita scheda normativa allegata alle NUEA. Tale azienda non risulta più compresa nell'elenco datato 30 marzo 2012 delle aziende soggette alla disciplina "Seveso" (D.Lgs. 334/99) (fonte: Regione Piemonte, Settore Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche - Direzione Ambiente - Regione Piemonte). Tale esclusione, in rapporto all'attività attualmente svolta, non esime tuttavia la stessa Rockwood dal rispetto della disciplina in materia di controllo sui prodotti inquinanti derivanti dalle lavorazioni poste in essere: non occorre sottolineare in questa sede i numerosi accertamenti effettuati dalle autorità competenti e i procedimenti in corso di vario titolo, anche da parte della Procura Penale di Torino, in merito alla nocività delle lavorazioni effettuate dall'azienda.

**1.3** Quanto sopra illustrato introduce agli aspetti più propriamente considerati dalla variante, attinenti alla possibilità di realizzare interventi di diverso tipo (ma non puntualmente specificati, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 4 NUEA), abilmente favoriti e motivati da "protocollo d'intesa" sottoscritti (senza precisarne le date di sottoscrizione, né i loro precisi contenuti) volti a sancire agevolazioni per produzioni innovative, senza specificarne il carattere ambientalmente compatibile, con il coinvolgimento (senza specificare a quale titolo) del Politecnico di Torino. Per non tacere delle dinamiche occupazionali favorite e innescate dalla variante 255.

**1.4** La variante omette di considerare che la Giunta Comunale ha approvato il 4 giugno 2003 il Piano Esecutivo di Recupero Ambientale dell'Area Basse di Stura, che, oltre a indicare espressamente l'impianto SILO-Rockwood tra gli impianti classificati a rischio a norma del D.lgs. 334/99, nelle Norme di Attuazione relativamente al Sub-Ambito E, SILO, indica espressamente (punto 3/a) *"Un cronoprogramma degli interventi di demolizione e smantellamento delle strutture produttive (impianti e manufatti edilizi e sottosuolo) con la caratterizzazione dei materiali..."*, nonché (punto 3/b) *"una caratterizzazione ambientale estesa a tutto l'ambito interessato dalla attività produttiva... che tenga conto dell'Analisi del Rischio Ambientale..."*.

Quanto sopra per sottolineare l'assoluta carenza di motivazioni sottese all'adozione della variante.

**2. Vincoli e norme della strumentazione sovraordinata.** La documentazione di variante, si limita a considerare solamente l'apparato normativo, omettendo volutamente ogni riferimento localizzativo e cartografico. Tale scelta appare immotivata e priva di ragionevolezza per i motivi sotto indicati.

La variante parziale 255 non valuta né prende in considerazione il seguenti atti e strumenti della pianificazione sovraordinata:

- l'adozione del PPR (Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975) ed in particolare le norme in salvaguardia, in particolare l'art. 18 e le connessioni gestionali e le competenze derivanti dall'applicazione della L.R. 19/2009, come modificata dalla L.R. 16/2011;

- l'approvazione del nuovo PTR (Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 122 - 29783);

- l'intervenuta approvazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC2), approvato con la DCR n. 121-29759 del 21/07/2011 (BUR n. 32 del 11/08/2011).

I contenuti della variante 255 si pongono in contrasto con la disciplina di salvaguardia introdotta dal PPR adottato dall'art. 18, nella parte in cui prevede la possibilità di interventi edilizi, compresi i nuovi volumi, nelle more dell'approvazione del nuovo PPR con le modalità stabilite dal D.Lgs. 42/2004. A nulla rilevano le previste "Convenzioni" con gli Enti competenti (senza specificare quali siano). Si sottolinea che dalla data del 01 gennaio 2012, in attuazione della citata L.R. 19/2009 s.m.i., gli Enti gestori delle aree protette non hanno alcuna competenza in ordine alla previsione di varianti agli strumenti

urbanistici in contrasto con i Piani d'Arca vigenti: tale competenza è in capo esclusivamente alla Regione Piemonte, Settore Parchi e Aree protette.

- L'assoluta mancanza di ogni considerazione circa gli aspetti del rischio idrogeologico, connesso alle localizzazioni interessate dalla variante 255.

### **3. Conclusioni.**

I rilievi sopra illustrati conducono a ritenere che la variante 255 adottata sia errata nella sua impostazione di fondo e sia affetta da accentuati elementi di approssimazione. **Si richiede pertanto di revocare la variante parziale 255 adottata.**

Data la rilevanza dei contenuti della variante parziale n. 255, attraverso il contributo fornito, riteniamo di interesse pubblico l'accoglimento delle presenti osservazioni.

Ai fini della presente, ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo:  
PRO NATURA Torino – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino  
fax 011.503155, e-mail: torino@pro-natura.it

Con osservanza.  
Distinti saluti.

Le Associazioni:

Pro Natura Torino

Paola Campassi, Presidente



anche a nome di:

Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta

Maria Teresa Roli, Referente sulla pianificazione territoriale

Legambiente Ecopolis

Antonella Visintin, Presidente

Torino, lì 10 maggio 2012